



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA- TEMPIO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|--------------|-----------------------|
| N. 10 | del 17-04-2025 |
|--------------|-----------------------|

Oggetto: Affidamento in house in favore della Soc. Multiservice srl Unipersonale del servizio di spazzamento stradale nel territorio comunale di Loiri Porto San Paolo dal 01.07.2025 al 30.06.2030

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **diciassette**, del mese di **aprile**, alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze del Comune, convocata in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| CONSIGLIERI | Presenze | CONSIGLIERI | Presenze |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| Lai Francesco | P | Molino Antonello | P |
| Mattana Matteo | P | Orunesu Giovanni Antonio | A |
| Maludrottu Giuseppe | P | Asole Francesca | P |
| Burrai Gianfranco | P | Zirottu Maurizio | P |
| Folino Alessia | P | Decandia Elio | P |
| Fresi Debora | P | Carbone Francesco | P |

Assegnati n. 13 Presenti n. 11
In carica n. 13 Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Matteo Mattana in qualità di Presidente del Consiglio.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Natalina Baule
- Partecipano, con diritto di intervento e senza diritto di voto gli Assessori:

| | |
|-------------------------------|----------|
| Piredda Teodoro Andrea | P |
| Biancu Riccardo | P |

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- a. con atto del Consiglio comunale n. 24 del 18.05.2004, successivamente modificato con proprie deliberazioni n. 3/2014, n. 3/2017 e n. 17/2021 è stato approvato lo statuto della società Multiservice srl Unipersonale, società a totale capitale comunale, che all'art. 3 dello statuto della predetta società individua l'oggetto sociale della medesima che comprende, la gestione di alcuni servizi comunali;
- b. con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 01.07.2021 è stato approvato il vigente statuto della società Multiservice S.r.l. Unipersonale, società a totale Capitale Comunale, che all'art. 3 dello statuto della predetta società individua l'oggetto sociale della medesima che comprende, la gestione di alcuni servizi comunali tra cui il servizio di spazzamento manuale, meccanizzato e rimozione delle minute;
- c. la soc. Multiservice S.r.l. rappresenta una Società costituita nel pieno rispetto della disciplina comunitaria e della normativa nazionale in ultimo esplicitata dal Codice dei contratti pubblici e dal D. Lgs. 201/2022 ss.mm.ii in materia di in house, quale ente strumentale del Comune, può svolgere "in-house providing" le attività e i servizi elencati nello Statuto e, in particolare, la gestione del servizio di spazzamento manuale, meccanizzato e raccolta delle minute, nonché altre prestazioni connesse o complementari al conseguimento dell'oggetto sociale;

CONSIDERATO che:

- il servizio di spazzamento e rimozione delle minute, assolve a un ruolo determinante nella tutela della funzionalità delle strade e vie comunali, attraverso la pulizia delle strade, dei marciapiedi e dei camminamenti secondari con la rimozione dai materiali d'ingombro che ne limitano la funzionalità, nella pulizia e in generale per ogni altra funzione necessaria per la pulizia e il decoro degli spazi pubblici cittadini;
- il servizio di spazzamento manuale, meccanizzato e raccolta delle minute è un servizio essenziale che deve essere garantito nel tempo con continuità e puntualità al fine di rendere decorose e accoglienti le strade e le vie comunali;
- il servizio pubblico in questione è attualmente svolto dalla società partecipata Multiservice S.r.l. affidatogli dall'Amministrazione secondo il meccanismo dell' In House Providing e risulta in scadenza nell'anno corrente alla data del 30 giugno 2025;
- è emersa di recente l'esigenza di rivisitare il servizio in questione attraverso la predisposizione di un progetto organico e completo che tenga conto delle mutate esigenze del territorio comunale, anche attraverso la modifica e l'introduzione di ulteriori vie e strade con le relative frequenze e modalità di intervento, al fine di garantire la pulizia e il decoro di tutti gli spazi pubblici;
- gli uffici tecnici comunali hanno predisposto gli elaborati progettuali relativi al servizio di spazzamento nel territorio comunale, effettuando tra l'altro una valutazione dei costi del servizio.

VISTO che, in considerazione della scadenza dell' affidamento in essere, risulta necessario procedere ad un nuovo affidamento tenendo conto del vigente quadro normativo in materia di Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica, di cui al D.Lgs 201/2022;

CONSIDERATO che così come avvenuto in passato, l' affidamento In-House alla Soc. Multiservice srl, risulta, ad oggi, preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato;

RICHIAMATO l' art. 16 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm.ii. prevede:

- al comma 1: "*Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata*";
- al comma 3: "*Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci*";

RILEVATO che ricorrono i presupposti per l' affidamento *in house providing*, ossia:

- a. totale partecipazione pubblica;
- b. sussistenza di un controllo analogo a quello esercitato nei confronti delle attività gestite dagli uffici comunali;
- c. rapporto di stretta strumentalità fra l' attività svolta dalla società e le finalità pubbliche dell' Ente controllante, tale da configurare la prevalenza della destinazione dell' attività svolta da Multiservice in favore del Comune (che si concretizza allorché oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall' amministrazione aggiudicatrice controllante);
- d. assenza di capitali privati che comportino controlli, poteri di veto o riservino ai soci privati un' influenza determinante sulla società controllata.

DATO ATTO che la soc. Multiservice:

- a. rappresenta Società costituita nel pieno rispetto della disciplina comunitaria e della normativa nazionale in ultimo esplicitata dal Codice dei contratti pubblici e dal D. Lgs. 175/2016 ss.mm.ii in materia di *in house*;
- b. quale ente strumentale del Comune, può svolgere "*in-house providing*" le attività e i servizi di cui trattasi, nonché altre prestazioni connesse o complementari al conseguimento dell' oggetto sociale.

DATO ATTO, altresì che:

- secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, anche in assenza di specifici vincoli di legge, la scelta di ricorrere all'autoproduzione in house dei servizi deve comunque essere sorretta da idonea motivazione, in ossequio ai principi generali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990;
- il D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, all'articolo 14 comma 3 è prevista, riguardo alla scelta della modalità di gestione di un servizio, la redazione di una relazione in capo all'ente affidante;
- il D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 definisce:
 - I. principi generali del servizio pubblico locale - art.3 comma 2: *“L’istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni”*;
 - II. scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale: - art. 14 comma 2: *“Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30 del citato D.lgs”*;
 - III. art. 14 comma 3: *“Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.”*
 - IV. affidamento a società in house - art. 17 comma 2: *“Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento*

delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30 del citato D.lgs”;

- V. durata dell'affidamento e indennizzo - l'art. 19 comma 1: *“Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4”.*

RITENUTO, pertanto, che l'affidamento in house alla Soc. Multiservice del servizio di spazzamento stradale nel territorio comunale risulta preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, per le motivazioni di seguito esposte:

- I. in primo luogo risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo sul servizio più penetrante di quello praticabile su un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio;
- II. i costi del servizio risultano contenuti, a livello confrontabile con il mercato esistente, considerato che soc. Multiservice realizza una sorta di gestione in economia parificabile a quella che il Comune realizzerebbe con una gestione interna, rappresentando una caratteristica costante nel tempo per quanto attiene i servizi di spazzamento stradale svolti dalla Società;
- III. l'attuale dotazione organica del personale interno dell'Ente non consente né a breve né a medio termine di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto;

- IV. la durata dell'affidamento è calcolata nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario tra gli investimenti proposti, i servizi in progetto e lo stanziamento di bilancio;
- V. per quanto riguarda le ulteriori ragioni a supporto della scelta adottata, si rinvia alla Relazione, agli atti, formulata ai sensi dell'art. 14, comma 3, e art.17 del D. Lgs. 201/2022;

VISTI gli elaborati progettuali allegati alla presente, quali:

- a. Elaborato 1 - Aree oggetto di intervento
- b. Elaborato 2 - Relazione tecnico-economica
- c. Elaborato 3 - Costo del Servizio
- d. Schema di contratto.

VISTA la nota acquisita al protocollo n. 6086 del 11.04.2025, con la quale della società Multiservice srl, ha manifestato la propria disponibilità a svolgere il servizio alle condizioni riportate negli elaborati e ha formalizzato la propria offerta economica, a partire dal 1 luglio 2025 al 30 giugno 2030 per un costo annuale di € 167.724,89 oltre iva al 10%, per un costo dell'affidamento per cinque anni pari a € 838.624,45 oltre iva al 10%, per un costo totale pari a € 922.486,89 compresi oneri sicurezza e iva al 10%;

CONSIDERATO CHE il recente D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; in particolare, all'articolo 17 è prevista, riguardo alla scelta all'affidamento del Servizio a Società in house, la redazione di una motivazione qualificata e rafforzata in capo all'ente affidante;

VISTA la normativa sopra citata e non essendo ancora consolidata una prassi e una giurisprudenza al riguardo, si precisa - come nota metodologica - che nel redigere la relazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, si è voluto comunque uniformare la stessa allo schema-tipo predisposto dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

VISTA E RICHIAMATA la Relazione illustrativa della motivazione qualificata ai fini dell'affidamento in house del servizio pubblico locale di spazzamento stradale nel territorio comunale, redatta ai sensi dell'art. 14 comma 3 e art 17 c. 1 e 2 del D.Lgs. 201/2022 allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.

ATTESO che l'offerta tecnico-economica, raffigurata nella Relazione sopraccitata, costituisce la motivazione della convenienza e della conformità al pubblico interesse dell'affidamento;

DATO ATTO CHE la forma di gestione prescelta è coerente con gli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

ATTESO che l'Amministrazione ritiene opportuno, per le ragioni su esposte affidare il servizio di Gestione per la durata di cinque anni, del spazzamento stradale del territorio comunale, ricorrendo all'*in house providing*.

RITENUTO DI:

- a. approvare la Relazione illustrativa della motivazione qualificata ai fini dell'affidamento in house del servizio pubblico locale di spazzamento stradale del territorio comunale alla società in house Multiservice srl unipersonale (D.Lgs. 201/2022, art 14 c. 3 e art. 17, commi 1 e 2)” e i relativi allegati quali parte integrante e sostanziale alla presente;
- b. procedere all'affidamento in house providing del Servizio di spazzamento stradale del territorio comunale alla società Multiservice srl unipersonale, per la durata di 5 anni, dalla data di perfezionamento della procedura e della stipula degli atti necessari, dal 01 luglio 2025 fino al 30 giugno 2030;
- c. approvare lo schema di contratto e gli elaborati progettuali del servizio, predisposto per regolamentare l'affidamento del servizio in oggetto, che si allega alla presente;
- d. prendere atto che il D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 inerente il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, all'art. 31, comma 2, dispone che “Gli atti di cui al comma 1 e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione”;
- e. prendere atto dell'art. 17 comma 3 del suddetto D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, che prevede che il contratto di servizio sia stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC;
- f. pubblicare, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 art. 31, la Relazione in argomento sul sito istituzionale dell'Ente e trasmettere la stessa all'ANAC.

CONSIDERATO che si provvederà, con successiva variazione del bilancio 2025/2027, a stanziare le somme necessarie per l'espletamento del servizio in questione;

VISTI

- Il bilancio per l'esercizio in corso;
- Il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa espressi dal competente responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- Il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Il Sindaco illustra il punto, proponendo le seguenti modifiche della proposta, da recepire nel deliberato:

- Nel contratto a pagina 4 è riportato come anno della determina il 2024 mentre è da indicare il 2025;
- Nella proposta, nelle premesse, alle lettere a) e b) va riportata l'indicazione della deliberazione consiliare n. 17/2021 con cui è stato modificato lo Statuto della Multiservice;

Nel passaggio della proposta che inizia con il termine “**CONSIDERATO**” sia l'ufficio tecnico che finanziario propongono di modificare la dicitura con la seguente:

“**CONSIDERATO** che si provvederà, con successiva variazione del bilancio 2025/2027, a stanziare le somme necessarie per l’espletamento del servizio in questione;

- Al punto 5 del dispositivo modificare con la seguente dicitura: “**DI DARE ATTO** che la copertura finanziaria per il servizio in oggetto, per le annualità 2025, 2026 e 2027 sarà garantita tramite apposita variazione pluriennale di bilancio, precisando che, per le annualità successive, la copertura finanziaria sarà garantita a seguito stanziamento delle somme necessarie in fase di approvazione dei bilanci di previsione 2027/2029 e 2028/2030;
- Inoltre chiede di rendere immediatamente esecutiva la deliberazione al fine di garantire la pubblicazione nei termini sul sito ANAC e arrivare alla stipula del contratto entro il 1 luglio 2025 ai sensi del D.Lgs. 201/2022.

Udito il dibattito riportato nel file audio-video allegato relativo agli argomenti in oggetto;

Il Consigliere Decandia chiede che la seguente dichiarazione di voto contrario venga riportata integralmente ai sensi dell’art.38 comma 1 del regolamento: “ *Io non riesco ad essere così buonista come il Consigliere Zirottu, ho fatto delle osservazioni e sentite le risposte della maggioranza in merito , come dire che l’amministrazione potrebbe revocare questo appalto non è una giustificazione che dà senso al fatto di essere favorevoli; non si revoca un appalto così facilmente , non si mandano a casa persone assunte perché chiaramente verranno assunte delle persone per dare questo servizio, considerato che il progetto è meritevole ma anche questa volta si va ad invadere un periodo di tempo che va oltre il mandato di questo consiglio, come successo per l’appalto per i servizi elettrici, condizionando un consiglio comunale che verrà eletto fra due anni, senza almeno l’accordo con le opposizioni e quindi ribadisco che c’è uno strumento che permette quando si fanno questi passaggi che deve essere utilizzato e cioè una conferenza con i capigruppo ; Questa è una cosa utile però ignorate anche questa possibilità . io ritengo che questo progetto, anche se meritevole come idea sia sbagliato riguardo allo spazio temporale perché va a programmare ogni attività da svolgere anche per il futuro ed in particolare gli ultimi 3 anni dei 5 dell’appalto per i quali non abbiamo il mandato e pertanto non è di nostra competenza ; Questo deve essere chiaro: stiamo programmando per un periodo che sarà di competenza del nuovo consiglio ; magari ci sarete anche voi, ma oggi non avete la certezza che sarete confermati .Questo come valutazione politica, mentre sotto l’aspetto giuridico il DLgs. 201/2022 all’art 19 1 comma , sulla durata dell’appalto è scritto che questa non potrà essere in misura superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento ed indicati in contratto. Questo dice la legge e quindi il periodo di appalto non deve andare oltre a quello che è utile per ammortizzare le spese che la Ditta appaltatrice deve sostenere e questo è un motivo giuridico per cui io voterò contro perché c’è una incongruenza e una motivazione giuridica per cui questa delibera non dovrebbe essere approvata. Di conseguenza vi sono ben due motivazioni valide per portare l’appalto a due anni e non a cinque, pertanto il mio voto sarà contrario e chiedo la trascrizione integrale nel verbale della deliberazione come previsto all’art.38 1 comma del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale”.*

Con 10 voti favorevoli e 1 contrario (Decandia) resi in modalità elettronica palese

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa

1. **DI PRENDERE ATTO** delle premesse al presente atto, che qui si intendono completamente richiamate e trascritte e costituiscono la motivazione della presente delibera;
 2. **DI APPROVARE** il progetto di servizio redatto dagli uffici tecnici dell'Area Urbanistica, costituito dai seguenti elaborati:
 - a. Elaborato 1 - Aree oggetto di intervento
 - b. Elaborato 2 - Relazione tecnico-economica
 - c. Elaborato 3 - Costo del Servizio
 - d. Schema di contratto.
 3. Di recepire nella deliberazione e nel contratto le proposte illustrate dal Sindaco;
 4. **DI APPROVARE** la Relazione illustrativa della motivazione qualificata ai fini dell'affidamento in house del servizio pubblico locale in oggetto, redatta ai sensi dell'art. 14 c.3 e art 17 c. 1 e 2 D.Lgs. 201/2022, relativa all'affidamento *In House Providing* del Servizio di spazzamento stradale nel territorio comunale di Loiri Porto San Paolo dal 01.07.2025 al 30.06.2030”;
 5. **DI AFFIDARE** il Servizio di spazzamento stradale nel territorio comunale di Loiri Porto San Paolo dal 01.07.2025 al 30.06.2030 alla Multiservice srl Unipersonale, società a totale capitale comunale, dal 1 luglio 2025 al 30 giugno 2030, per un costo annuale, compresi oneri sicurezza e iva al 10%, di spese di personale, spese di gestione, costi generali indiretti di gestione, di € 184.497,38, di cui € 167.724,89 per imponibile e € 16722,49 per iva al 10%, per un costo totale dell'affidamento per 5 anni pari a € 922.486,89 compresi oneri sicurezza e iva al 10%;
1. **DI DARE ATTO** che:
 - a. il D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, inerente il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, all'art. 31 comma 2 dispone che “Gli atti di cui al comma 1 e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione”;
 - b. l'art. 17 comma 3 del suddetto D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, prevede che il contratto di servizio sia stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC;
 2. **DI DARE ATTO** che la copertura finanziaria per il servizio in oggetto, per le annualità 2025, 2026 e 2027 sarà garantita tramite apposita variazione pluriennale di bilancio, precisando che, per le annualità successive, la copertura finanziaria sarà

garantita a seguito stanziamento delle somme necessarie in fase di approvazione dei bilanci di previsione 2027/2029 e 2028/2030.

3. **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Urbanistica di procedere con ogni atto conseguente e necessario per dare esecuzione al presente provvedimento.
4. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 al fine di consentire la stipula del contratto entro il 01.07.2025, nel rispetto degli adempimenti di cui all'art.17 comma 3 del D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201;

Con successiva separata votazione, resa per alzata di mano, con 10 voti favorevoli e 1 contrario (Decandia)

DELIBERA

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 per consentire la stipula del contratto entro il 1° luglio 2025;

La seduta termina alle ore 20,27

Il verbalizzante dichiara che il documento informatico allegato, contenente gli accadimenti oggetto di ripresa audio/video, occorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale della seduta a tutti gli effetti. (Art. 37 de Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari).

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Simona Lepori
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Lorena Gambaretto
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

| | |
|--|--|
| Il Segretario Comunale Dott.ssa Natalina Baule (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1) | Il Presidente Matteo Mattana (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1) |
|--|--|

Il verbalizzante dichiara che il documento informatico allegato, contenente gli accadimenti oggetto di ripresa audio/video, occorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale della seduta a tutti gli effetti

(art. 37 comma 3 regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari approvato con deliberazione n° 1/2023)

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li 17-04-25

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Natalina Baule
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)